

CONVENZIONE DI BUON VICINATO E DI AMICIZIA COL REGNO D'ITALIA

28 giugno 1897

1. – Le relazioni tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino saranno regolate in generale secondo i principi di amicizia e di buon vicinato, ed in particolare secondo le disposizioni della presente Convenzione.
2. – Gli ufficiali consolari, debitamente ammessi a godere del trattamento di cui hanno finora goduto.
3. – Le sentenze delle autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino, e quelle delle autorità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedure stabilite dalla rispettiva legislazione.
4. – Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno, in conformità dell'Art. 3.
5. – Gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai, o da altri pubblici ufficiali di uno dei due Stati faranno piena fede, ed avranno esecuzione nell'altro senza formalità di legalizzazione, per gli atti e contratti ricevuti in Italia, oltre quella, che è ora prescritta, del Presidente del competente Tribunale civile e penale, quando gli atti debbono avere effetto nel Regno, ma fuori della giurisdizione in cui furono fatti, e per gli atti e contratti ricevuti nel territorio della Repubblica di San Marino, senz'altra formalità di legalizzazione, oltre quella che al detto effetto rimane affidata al Segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.
6. – Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.
7. – I due Stati si comunicheranno scambievolmente gli atti interessanti lo stato civile, trasmettendo senza spesa e debitamente legalizzate, secondo l'Art. 5, le copie degli atti di nascita, di matrimonio e di morte fatti sul loro territorio, e concernenti cittadini dell'Altro Stato.

Qualora trattisi di matrimonio fra due persone appartenenti a due diversi Comuni, l'atto dovrà essere comunicato in doppia copia.

La trasmissione delle copie degli atti sopra indicati sarà eseguita ogni mese, rispettivamente, per mezzo del Procuratore del Re del Tribunale italiano, nella cui giurisdizione è posto l'ufficio di stato civile, e del Commissario della Legge in San Marino, i quali ne faranno lo scambio fra loro direttamente, e ili faranno pervenire al competente ufficio di stato civile, od a chi ne fa le veci.

S'intende espressamente convenuto che la spedizione o l'accettazione delle copie di tali atti non pregiudicherà le questioni di nazionalità.

Gli atti di stato civile, domandati da privati non forniti di un certificato d'indigenza, rimarranno subordinati al pagamento dei diritti esigibili in ciascuno dei due Stati, eccettuato il caso che la necessità della richiesta fatta da una parte all'altra fosse la conseguenza di qualche omissione o ritardo negli scambi regolari, che debbano farsi d'ufficio in conformità al presente articolo.

8. – I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sammarinesi nel Regno godranno reciprocamente del beneficio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purché si uniformino alla legge vigente nel luogo ove l'assistenza è domandata.

In tutti i casi, il certificato d'indigenza dev'essere rilasciato a chi domanda l'assistenza dall'autorità della sua residenza abituale e debitamente legalizzato dall'autorità competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle autorità dello Stato a cui appartiene che ha fatto la domanda.

I cittadini italiani nella Repubblica, e i cittadini sammarinesi nel Regno, ammessi al beneficio della assistenza giudiziaria, son dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sarà introdotta.

9. - Le autorità giudiziari e nel Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o

consegne di atti, giuramenti, interrogatori, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione, o riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giudicanti di cui nell'Art. 3, ovvero le garanzie provvisorie.

L'Autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria provvederà alla esecuzione e trasmetterà gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente, quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti interessate.

Per tutte le altre materie non specificate nel presente articolo, tanto le autorità giudiziarie, quanto le altre autorità e funzionari governativi dei due Stati corrisponderanno fra loro, o direttamente, o pel tramite dei rispettivi Consoli.

10. – Il Governo Italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnare i delinquenti condannati o gli imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sammarinese misfatti, colle seguenti condizioni:

1°) per i condannati in contraddittorio o in contumacia, la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere, od altra pena legalmente equivalente di pari durata;

2°) per gli imputati o accusati, il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore d'un anno di carcere, od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3°) in ogni caso, il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la dimanda è diretta;

4°) sono esclusi dall'extradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perché commessi per negligenza, o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline; o che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti.

L'extradizione non è ammessa, se il reato pel quale è domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico, o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico, o fatto connesso a tale reato, l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero, o contro quella di membri della sua famiglia, allorché questo reato costituisca omicidio volontario.

11. – La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura, od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonché la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati o in originale, o in copia autentica dall'autorità competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo, si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente domandato, se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione dell'extradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato, nel quale l'autorità giudiziaria la richiede o la consente.

12. – In ogni caso, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'autorità giudiziaria richiedente, quanto l'autorità politica de' luoghi limitrofi, sono autorizzate a domandare l'arresto provvisorio del condannato o imputato, salvo di presentare nel più breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.

13. – L'obbligo dell'extradizione non si applica ai cittadini dello Stato nel quale si non si applica ai cittadini dello Stato nel quale si sono rifugiati, o che nello Stato medesimo hanno fissato il loro domicilio da dieci anni non interrotti, computabili anteriormente alla domanda di estradizione.

14. – La naturalizzazione posteriore al commesso reato non impedirà l'extradizione del delinquente.

15. – Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale, giusta l'Art. 10 della presente Convenzione, sarebbe ammessa l'extradizione, se egli fosse straniero; ma quando si tratti di reato, pel quale sia stabilita nella legge anzidetta una pena restrittiva della libertà personale, inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte, o a richiesta del Governo nel cui termine fu commesso il reato.

A tale effetto, saranno comunicati dalla parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e se si tratta di un condannato, la copia della sentenza.

16. – Se per un processo compilato in uno dei due Stati contraenti fosse necessario di confrontare l'imputato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziari da questo posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compiuto l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati.

Lo stesso avverrà nel caso in cui in un reato avranno avuto parte cittadini dei due Stati, i quali poi siano ritornati nel rispettivo territorio.

17. – Se una delle Parti contraenti richiederà all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino, né domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato, e contro il quale procede l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i trattati vigenti con altri Stati.

In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato, e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato e quindi preferire l'una all'altra domanda.

18. – Il Governo che, giusta i precedenti articoli, sarà richiesto dalla consegna di un qualche condannato o imputato, non potrà farlo mettere in libertà con un atto di grazia, né concedergli salvacondotto o impunità, eccettuati quei salvacondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.

I detti salvacondotti, e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono idi nessun valore, quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.

19. – Saranno pure consegnati il danaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione, o possa servire di prova al delitto commesso; come pure le copie degli atti che sono stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondono per queste il solo costo della scrittura.

20. – Ritrovandosi presso i delinquenti oggetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno essere loro restituiti senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del reato.

21. – Non sarà accordata l'extradizione se, incominciato il procedimento o dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

22. - Le autorità giudiziarie dei due Stati sono obbligate a prestarsi scambievolmente per l'esecuzione di rogatorie in materia penale, giusta l'Art. 9 §§ 1 e 2.

23. – Saranno a carico dello Stato richiedente tutte le spese che occorrono nel territorio dello Stato richiesto per mantenimento e trasporto di delinquenti, di denaro ed altri oggetti.

24. – I due Governi si obbligano di comunicarsi e senza spesa le sentenze di condanna per qualsiasi reato che la legge italiana qualifica delitto e la legge di San Marino misfatto, pronunciate dalle autorità giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.

La comunicazione sarà fatta direttamente tra le dette autorità giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

25. – I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto riflette la leva e il servizio militare, come gli altri cittadini residenti ne l Regno.

26. – Qualunque militare del Regio esercito italiano o della marina, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, il quale, disertando dal servizio del Governo cui appartiene, si rifugiasse negli Stati dell'altro, dovrà essere immediatamente arrestato, anche senza speciale richiesta, e restituito con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avrà seco esportato nella diserzione.

27. – Non avrà luogo peraltro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

28. – Tutte le autorità civile e militari dei due Governi saranno tenute d'invigilare attentamente sui disertori dell'altro Stato, che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, specialmente acciocché i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra Parte contraente, e siano immediatamente arrestati.

29. – Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi domini.

30. – Ogni individuo di uno Stato che avrà concorso scientemente ad una diserzione, sia sottraendo il disertore alle ricerche della giustizia, sia fovorendone la fuga o somministrandogli alloggio ricovero, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale militare del Regno d'Italia, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare la sua legislazione, nel senso di non sancire pene inferiori.

Questa disposizione si applica anche a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore.

31. – Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato, vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo cui apparterrà il disertore.

32. – Tutte le disposizioni, relative ai disertori, sono comuni anche ai giovani compresi nella lega militare, ed a quelli che in qualunque allo Stato un servizio personale, i quali, per sottrarvisi, si rifugiassero negli Stati dell'una, o in quelli dell'altra Parte contraente.

33. – Ciascuno dei Governi contraenti provvederà, a condizione di reciprocità, a condizione di reciprocità, affinché i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque, e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di cura, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, la cura o la sepoltura di un indigente non sarà esigibile, né dal Governo, né dal Comune, né da altra causa qualunque del paese a cui esso appartiene.

I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'Ospizio che lo ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere, e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

34. – I beni di mano-morta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite congregazioni e corporazioni, s'intendono rilevare da quello dei due Stati, nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

35. – Non vi sarà obbligo di passaporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

36. I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli al di cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere, in uno dei due Stati sottoposta a tassa.

Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino si obbligano a cooperare, con tutti i mezzi che sono in loro potere, a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte contraente, riguardanti i suddetti generi di privativa o soggetti a tassa di produzione.

37. – Riguardo alla produzione nel territorio della Repubblica dei generi che nello Stato italiano sono, o potessero essere, soggetti a tasse interne di fabbricazione, il Governo di San Marino, salvo quanto è stabilito all'Art. 44 riguardo alle polveri piriche e agli altri prodotti esplodenti, s'impegna ad impedire che detta produzione ecceda le quantità occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica ed alla esportazione oltre il confine del Regno d'Italia. In questo secondo caso, il Governo di San Marino si obbliga a fare, volta per volta, la consegna dei predetti generi agli agenti della finanza italiana, per essere scortati fino alla frontiera.

Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino stabiliranno di comune accordo le norme per la sorveglianza sulla produzione di detti generi sul territorio della Repubblica.

38. – Le monete coniate e da coniare dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purché siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.

Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varrà esclusivamente della Zecca Reale di Roma.

La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino è sospesa per tutta la durata della Convenzione e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far coniare monete di nichelio od altra moneta crosa.

Durante la Convenzione, la detta Repubblica può coniare ed emettere, purché: *a)* l'ammontare dei pezzi da lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90000 (novantamila) lire; *b)* l'ammontare delle monete divisionali al titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60000 (sessantamila) lire.

Intendasi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario in forma di biglietti di Banca, o di Stato, a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.

39. – Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino sul territorio italiano per gli articoli, coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di corrispondere alla Repubblica stessa una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino.

La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro delegato speciale della Repubblica nella Città di Rimini.

40. – Per gli effetti dell'articolo precedente, il numero degli abitanti della Repubblica di San Marino s'intenderà fissato a novemila.

È tuttavia riservata al Governo della Repubblica la facoltà di dimostrare, in qualunque tempo, e per gli effetti medesimi, mediante regolare censimento od altra concludente prova, l'esistenza di una popolazione superiore a questa cifra.

41. – La Repubblica, aderendo pienamente ai principi del Regno d'Italia rispetto ai diritti degli autori delle opere dell'ingegno e dell'arte, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni illecita riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno e dell'arte, prodotte, e nel Regno medesimo protette.

42. – La Repubblica, annuendo inoltre pienamente alle disposizioni legislative che regolano in Italia la proprietà industriale, nonché ai principi cui s'informa la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio qualunque usurpazione d'invenzioni industriali e di modelli e disegni di fabbrica e qualsiasi contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, regolarmente registrati o protetti in Italia.

43. – Gli obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino coi due Art. 41 e 42 sono comuni al Regno d'Italia verso la Repubblica, a riguardo dei diritti di proprietà letteraria, artistica e industriale che sieno legalmente protetti nel territorio della Repubblica.

44. – La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco e la produzione di polveri piriche e di qualsiasi esplodente.

La Repubblica si riserva tuttavia la facoltà di produrre polveri piriche ed altri esplosivi limitatamente ai bisogni del Governo.

45. – Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, 100000 (centomila) chilogrammi 9000 (novemila) di tabacco di ogni qualità, di cui non più 4500 (quattromila cinquecento) chilogrammi greggio o in foglia, il resto lavorato. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno precedente.

Quando, per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica, occorresse maggiore quantità di sale, il Governo Regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Il Governo di Sua Maestà somministrerà pure alla Repubblica, annualmente, nella città di Rimini, per uso dei cittadini sammarinesi, 4000 (quattromila) chilogrammi di polveri nere (di nitro, zolfo e carbone) da caccia e da mina, al prezzo di fabbrica, da determinarsi volta per volta dal Ministero della Guerra italiano.

46. – La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai a meno l'amicizia protettrice di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione dell'antichissima sua libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

47. – La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano.

Essa entrerà in vigore dal dì dello scambio delle ratifiche, ed avrà, a decorrere da quel giorno, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno fino a denuncia, da notificarsi sei mesi prima della scadenza.